TRIBUNALE DI ROMA
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato,

visti

gli atti del procedimento iscritto al n. [redacted] 26 del Ruolo Generale;

preso atto

del ricorso proposto da

letti

gli artt. 3 comma 1 lettera e) bis e comma 4 bis del d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46, l'art. 3 commi 3 bis e ss. d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e 737 e gli artt. 737 ss. cod. prc. Civ.;

vista

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato contestualmente formulata;

rilevato

che nel provvedimento impugnato si attesta che il ricorrente ha "*registrato domanda di protezione internazionale in Italia in data 30 aprile 2026*" e che, ai sensi dell'art. 84 del nuovo Regolamento UE 2024/1351: "*Disposizioni transitorie:*

1. Quando la domanda è stata registrata dopo il 1° luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.

2. Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1° luglio 2026 lo Stato membro competente per l'esame è

individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013";

rilevato

che il riferimento testuale alla nota del 25.06.2026, con la quale il Belgio ha riconosciuto la propria competenza non appare formalmente completo (cft. tenore del decreto ove è dato leggere: "*...in quanto ricorrono nel caso in esame i presupposti previsti all'art. Scegliere un elemento. Del Regolamento (UE) 2024/1351...*)

rilevato

altresì, che il riferimento alla vita privata e sociale del ricorrente appare, nel decreto impugnato, generico a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali fornite nella presente sede

ritenuto

in considerazione di tali evidenze, complessivamente valutate, che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dall'art. 3 comma 3 quater del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25,

dispone

la sospensione del provvedimento impugnato;

assegna

alle parti, ai sensi del predetto art. 3 comma 3 quater del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive nonché ulteriore termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica;

visto

l'art. 3 comma 3 septies del d.ls 28 gennaio 2008 n. 25;

ritenuta

allo stato non necessaria la comparizione delle parti ex art. 3 c. 3 septies dlgs. 25/08 e che possa quindi procedersi a trattare il procedimento con modalità cartolare;

FISSA

l'udienza del **6 novembre 2026**;

visto l'art. 127 ter cpc dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte da effettuare entro il termine perentorio del 6 novembre 2026 h. 9.30;

assegna

altresì alle parti i termini di cui all'art. 3 commi 3 quinquies e sexies del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per le attività ivi previste

ordina

che parte ricorrente, con la memoria, documenti altresì l'eventuale presenza del richiedente asilo, al momento del deposito del ricorso, in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 4 comma 3 bis del d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46, o in alternativa che renda espressa dichiarazione in tal senso, anche se negativa;

riserva

alla scadenza dei termini assegnati la decisione;

manda

la Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'Interno – Unità Dublino che ha adottato l'atto impugnato nonché per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente.

Roma, 19/08/2026

il Giudice

dott. Francesco Rossini